



**COMUNE DI MOGGIO UDINESE**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ASSEGNAZIONE  
DEGLI ALLOGGI "LIONS"**

*Approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 15 maggio 2018*

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento è diretto a disciplinare i criteri e le modalità per l'assegnazione in locazione degli alloggi comunali denominati Lions, di proprietà del Comune di Moggio Udinese ed ubicati in Via G. Ermolli - Capoluogo.

## **Art. 2 - Caratteristiche degli alloggi**

La disponibilità degli alloggi denominati Lions comprende:

- n. 4 unità abitative composte da cucina camera e bagno (questi alloggi potranno essere occupati da non più di 2 persone cadauno);
- n. 1 unità abitativa composta da n. 1 cucina, n. 3 camere e n. 2 bagni (questo alloggio potrà essere occupato da non più di 6 persone).

## **Art. 3 - Avviso di disponibilità alloggi**

Ogniqualevolta si verificasse la disponibilità di un alloggio, l'Amministrazione Comunale provvederà a dare adeguata informazione mediante pubblicazione di apposito avviso.

## **Art. 4 - Modalità di assegnazione**

Le persone interessate ad ottenere l'assegnazione di uno degli alloggi di cui al precedente articolo, dovranno presentare domanda al Comune di Moggio Udinese, su apposito modulo da richiedersi all'ufficio assistenza del Comune.

## **Art. 5 - Requisiti**

1. Il richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
  - Cittadinanza Italiana o di Stato appartenente all'Unione Europea ovvero cittadinanza di paesi extraeuropei: in quest'ultimo caso i soggetti interessati devono essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, ai sensi dell'art. 27 della L. 30 luglio 2002, n. 189 e succ. mod. ed int.;
  - residenza anagrafica nel Comune di Moggio Udinese da almeno quattro anni ininterrotti alla data di presentazione della domanda;
  - essere autosufficiente dal punto di vista motorio. Tale condizione dovrà sussistere per tutti i familiari del nucleo richiedente, in quanto gli alloggi non

possiedono le caratteristiche strutturali necessarie per ospitare persone non autosufficienti a livello motorio e nemmeno si prestano a poter essere modificati in tal senso;

- reddito annuo, calcolato ai fini ISEE, non superiore a €. 7.500,00 - per nucleo familiare richiedente l'alloggio. Il reddito di riferimento è quello relativo all'ultima dichiarazione ISEE valida al momento della presentazione della domanda;
- non avere case di proprietà o case su cui insistano diritti reali di usufrutto, uso e abitazione considerate/certificate idonee ai fini abitativi e di cui il soggetto richiedente abbia la effettiva disponibilità.

**Oltre ai requisiti sopra elencati, i richiedenti devono trovarsi in almeno una delle seguenti situazioni:**

- richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in edifici fortemente degradati o in locali non idonei all'abitazione;
- richiedenti che abitino in un alloggio che debba essere abbandonato definitivamente a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per morosità dovuta a condizioni esclusivamente di disagio economico, debitamente documentata dal Servizio Sociale.
- notifica di ordinanza di sgombero per motivi di natura statica o igienico-sanitaria;
- altre situazioni di disagio debitamente documentate dal Servizio Sociale;
- non titolarità di un contratto di locazione presso un alloggio di edilizia convenzionata o sovvenzionata;
- adulto che negli ultimi 12 mesi ha dovuto lasciare (e/o deve lasciare) l'alloggio familiare al coniuge in attuazione di un provvedimento del giudice, (omologazione separazione consensuale, sentenza di separazione, ecc...).

2. Tutti i requisiti per partecipare all'assegnazione, come indicati al precedente 1° comma, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

## **Art. 6 - Istruttoria delle domande**

Le domande verranno esaminate dal Responsabile del Procedimento, il quale provvederà ad attribuire i punteggi ed a verificare, prima dell'assegnazione dell'alloggio, il possesso dei requisiti e delle condizioni prioritarie che danno diritto all'assegnazione. In caso di accertamento sfavorevole il richiedente perde il diritto all'assegnazione dell'alloggio.

## Art. 7 - Criteri per la predisposizione della graduatoria

Nella formazione della graduatoria di cui al precedente art. 6, si applicherà a ciascuna domanda un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

<b>CRITERI</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Situazione reddituale	Da 1 a 5 punti
Alloggio non idoneo o antigienico	1 punto
Provvedimento di sfratto	1 punto
Provvedimento esecutivo di rilascio	1 punto
Figli minori a carico	1 punto per ogni figlio
Nucleo familiare composto da un solo esercente la potestà ed un solo figlio a carico	2 punti

Il punteggio relativo al criterio “situazione reddituale” sarà assegnato in base alle seguenti fasce di valore ISEE:

<b>FASCE DI VALORE ISEE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
0 – 1499,99	5 punti
1500 – 2999,99	4 punti
3000 – 4999,99	3 punti
5000 – 6999,99	2 punti
7000 - 7500	1 punto

A parità di punteggio si considerano condizioni di priorità, nel seguente ordine di precedenza:

- 1 - Presenza di figli minori o a carico
- 2 – Reddito

Qualora vi sia ulteriore parità tra i concorrenti si procede mediante sorteggio

## **Art. 8 - Formazione e approvazione della graduatoria e validità della stessa**

Nel caso in cui le domande ammesse superassero la disponibilità degli alloggi, il Responsabile del Procedimento formerà una graduatoria che verrà approvata con determinazione del Titolare della P.O. Amministrativa Demografica e Sociale che sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà validità di anni uno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del periodo di pubblicazione.

## **Art. 9 - Assegnazione dell'alloggio**

1. Gli alloggi verranno assegnati sulla base della graduatoria di cui al precedente art. 8. La formale accettazione dell'alloggio dovrà pervenire per iscritto al Comune di Moggio Udinese entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione. In caso contrario, subentrerà il secondo richiedente e così di seguito fino all'esaurimento della graduatoria.
2. L'assegnazione dell'alloggio è condizionata dalla permanenza in capo al richiedente dei requisiti per l'assegnazione e delle condizioni determinative dei punteggi, quali indicati nella domanda.
3. Il relativo rapporto di locazione verrà regolato dalle norme statali vigenti in materia e per lo stesso si provvederà a stipulare apposito contratto con il locatario, con spese a carico di quest'ultimo;
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre verifiche periodiche per accertare il mantenimento dei requisiti che hanno dato titolo alla assegnazione procedendo, in caso di difetto, in base a quanto riportato nel contratto relativamente al rilascio dell'immobile.

## **Art. 10 - Obblighi del locatario**

Gli assegnatari degli alloggi LIONS debbono:

- provvedere alla manutenzione e cura di quanto affidato loro;
- provvedere alla pulizia del rispettivo alloggio e degli spazi ad uso comune, anche esterni;
- astenersi da intrattenimenti troppo rumorosi o che possano recare disturbo o/e molestia;
- impegnarsi al rispetto del presente regolamento;
- rispettare l'eventuale progetto proposto dall'assistente sociale.

## **Art. 11 - Importo del canone mensile di locazione**

L'importo del canone annuale di locazione, verrà determinato nella misura del 20% del reddito calcolato sull'indicatore ISEE del richiedente, con un tetto minimo per nucleo familiare di €. 12,00 - e massimo di €. 125,00 - mensili riferito ai n. 4 alloggi dimensionati per n. 2 persone e con un tetto minimo per nucleo familiare di €. 20,00 - e massimo di €. 200,00 - mensili riferito all'unico alloggio dimensionato per n. 6 persone.

Il canone mensile di cui sopra verrà annualmente aggiornato in relazione all'indicatore ISEE in corso di validità.

## **Art. 12 – Assegnazione straordinaria degli alloggi.**

Su richiesta del Servizio Sociale si potrà procedere alla assegnazione straordinaria, per un periodo massimo di mesi dodici, a soggetti anche non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

## **Art. 13 - Norme transitorie**

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa statale in materia di locazioni.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento si stabilisce che, per gli alloggi temporaneamente già assegnati (in via straordinaria su richiesta e relazione dell'assistente sociale) alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, si procederà alla conferma dell'assegnazione ed alla stipula del relativo contratto.

## **Art.14 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale della deliberazione consiliare di approvazione del medesimo.

Moggio Udinese, 15 maggio 2018

**IL SINDACO**

f.to ing. Giorgio FILAFERRO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to dott. Martino DEL NEGRO